

# Regolamento provinciale sulla caccia

Disposizioni sulla caccia in provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, legge provinciale 14/87 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1076 del 20 aprile 2009

2009

In vigore da: maggio 2009

INSERTO SPECIALE DEL  
GIORNALE DEL  
CACCIATORE

Variazioni: in carattere corsivo

1

## RILASCIO DEI PERMESSI DI CACCIA

### 1.1

I permessi annuali e i permessi d'ospite vengono rilasciati annualmente dall'ufficio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige (di seguito denominata «Associazione») dietro presentazione di apposita domanda del richiedente controfirmata dal rettore. Anche le autorizzazioni speciali vengono rilasciate dall'ufficio dell'Associazione su richiesta del rettore.

La controfirma del rettore va apposta entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

### 1.2

I permessi giornalieri e i permessi settimanali vengono rilasciati dal rettore compilati in ogni loro parte, utilizzando all'uopo gli appositi blocchetti prestampati. I permessi giornalieri e quelli settimanali non possono essere rilasciati a richiedenti che non siano in possesso dei requisiti per l'ottenimento di un permesso di caccia oppure che siano sottoposti a divieto di caccia nella relativa riserva in virtù di sanzioni accessorie, ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del permesso annuale o d'ospite.

### 1.3

Con l'ottenimento di un permesso di caccia il titolare dello stesso si impegna a rispettare il presente regolamento provinciale sulla caccia nonché le prescrizioni integrative deliberate ai sensi del medesimo dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale.

### 1.4

Chi faccia domanda del primo permesso annuale o d'ospite è tenuto a versare, in aggiunta alla quota annuale per il permesso stesso, anche una quota d'entrata. L'ammontare di quest'ultima non deve superare l'equivalente di due volte e mezzo il costo del permesso annuale o d'ospite, mantenendosi comunque entro il limite di Euro 1.033,00.

### 1.5

Ove un richiedente il primo permesso annuale o d'ospite abbia titolo di diritto all'esercizio della caccia nella relativa riserva, si dovrà provvedere senza indugio all'inoltro all'ufficio dell'Associazione della sua richiesta di rilascio del permesso.

Pervenendo la richiesta al rettore entro il 31 mar-

zo del rispettivo anno, il richiedente dovrà essere considerato rispettivamente ai fini dell'assegnazione degli abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione e soggette a ripartizione fissa, e ai fini dell'eventuale turnazione praticata in riserva.

I neosoci non possono essere esclusi dagli abbattimenti non soggetti a ripartizione (ad es. quelli di cervi maschi, cervi femmine/piccoli, femmine di capriolo, galli), e ciò neppure nel caso in cui presentino la richiesta di rilascio del permesso annuale o d'ospite a stagione venatoria in corso.

*Laddove il regolamento interno di riserva preveda un periodo di attesa successivamente a determinati abbattimenti, detto periodo di attesa non può essere posto a carico dei neosoci al momento del loro ingresso in riserva.*

L'inoltro della richiesta all'Associazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

### 1.6

L'annuale rinnovo del permesso annuale o d'ospite ha luogo dietro presentazione della relativa domanda al rettore; questi la inoltrerà, controfirmata, all'ufficio dell'Associazione entro e non oltre il 10 marzo.

La domanda di rinnovo deve pervenire al rettore entro il 28 febbraio; vanno altresì rispettati i termini di pagamento previsti in riserva. Qualora per ingiustificato motivo non ci si attenesse a dette scadenze, e qualora nonostante un sollecito scritto, il quale contenga un termine ultimo di 10 giorni dal ricevimento del sollecito medesimo, senza giustificato motivo il previsto versamento non venisse effettuato, il permesso di caccia non verrà rinnovato.

### 1.7

Coloro i quali siano stati per un certo periodo esclusi dall'esercizio della caccia in conseguenza di una sanzione accessoria, o nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del permesso annuale o d'ospite e coloro i quali per uno o più anni non abbiano rinnovato il permesso annuale o d'ospite per ingiustificati motivi da addebitarsi a loro colpa, potranno riottenere il rilascio del permesso a condizione che:

- in caso di interruzione per uno o due anni: corrispondano per ciascun anno di assenza l'intera quota del permesso annuale o d'ospite (escluso l'importo del contributo richiesto dall'Associazione per il rilascio di ogni permesso annuale o d'ospite),
- in caso di interruzione per tre anni o più: corrispondano l'intera quota d'entrata, oltre alla quota annuale per l'anno di rientro.

Non sono tenuti al pagamento retroattivo dei

contributi per il permesso annuale o d'ospite né della quota di entrata coloro i quali abbiano dovuto interrompere l'attività venatoria per comprensibili motivi, quali malattia, servizio militare, assenza per attività di studio o lavoro, temporanee ristrettezze economiche, *ragioni familiari*.

### 1.8

Non vengono rilasciati permessi annuali o d'ospite a richiedenti non in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12 della Legge provinciale n. 14 del 17.7.1987 (di seguito denominata «L.P. 14/87»).

I soci a suo tempo considerati «provvisori» avendo superato l'esame venatorio al di fuori della provincia di Bolzano, e ai quali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento fosse già stato rilasciato un permesso annuale o d'ospite, non possono rivendicare alcun diritto sull'assegnazione di abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione fintantoché non abbiano superato l'esame suppletivo previsto dalla stessa L.P. 14/87, articolo 12, *secondo comma*, a meno che essi non abbiano conseguito il porto d'armi antecedentemente all'anno 1967; in tal caso detti soci non soggiacciono ad alcun tipo di restrizione venatoria.

### 1.9

Per i titolari di permesso annuale o d'ospite le autorizzazioni speciali sono inglobate nel permesso di caccia e vengono emesse tramite barratura. Il consiglio direttivo dell'Associazione delega ai rettori l'incarico di barrare le autorizzazioni speciali, mansione da svolgersi nel rispetto del principio di equo trattamento e nel rispetto della ripartizione degli abbattimenti deliberata dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale. I rettori hanno l'obbligo di barrare in ogni caso i «si» o «no» relativi alle autorizzazioni speciali, *di indicare – qualora limitato – il numero dei capi assegnati* e di convalidare tramite firma autografa le eventuali correzioni successive. Essi sono inoltre tenuti a trasmettere all'Associazione un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

*I permessi giornalieri e settimanali rilasciati hanno anche il valore di autorizzazioni speciali per la caccia alle specie e rispettive classi assegnate, che vanno su di essi registrate. I permessi giornalieri e settimanali per la caccia agli ungulati e ai galliformi devono essere comunicati agli uffici dell'Associazione al termine della rispettiva annata venatoria.*

La validità di ciascuna autorizzazione speciale cessa con il completamento del piano di prelievo della rispettiva specie/classe ovvero con l'abbatti-



## 2 Regolamento provinciale sulla caccia

mento del relativo capo - o dei relativi capi, qualora ne spettassero più d'uno.

### 1.10

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.6, il permesso annuale e quello d'ospite nonché le autorizzazioni speciali possono essere rilasciati se necessario anche senza il consenso del rettore, posto che il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 oppure, qualora già titolare di permesso di caccia, abbia diritto all'ottenimento di un'autorizzazione speciale in virtù delle prescrizioni integrative deliberate ai sensi del presente regolamento dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale. In tal caso il rilascio del permesso stesso e delle autorizzazioni speciali viene effettuato dall'ufficio dell'Associazione, il quale provvede anche a consegnare i relativi documenti all'interessato qualora la riserva o il direttivo della riserva si rifiutino di farlo.

Qualora la domanda di rilascio del permesso annuale o d'ospite o di un'autorizzazione speciale non venga evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione al rettore competente, ovvero sul permesso annuale o d'ospite non venga barrata un'autorizzazione speciale, e qualora il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 e rispettivamente in virtù dei criteri vigenti per la riserva di diritto in questione, potrà essere richiesto all'Ufficio provinciale caccia e pesca il relativo rilascio in via suppletiva. In tal caso l'Associazione e il rettore della riserva interessata sono tenuti a trasmettere all'Autorità venatoria tutti i documenti necessari entro dieci giorni dalla richiesta dei medesimi.

## 2

### PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI

#### 2.1

I piani di prelievo per gli ungulati, i tetraonidi e la coturnice, distintamente per singola specie, vengono proposti dalle consulte di riserva e determinati in via definitiva dalla commissione per i piani di prelievo operante a livello distrettuale.

#### 2.2

La commissione piani di prelievo si costituisce dei seguenti membri:

- un esperto designato dal consiglio direttivo dell'Associazione in qualità di presidente;
- il presidente del relativo distretto venatorio;
- il direttore dell'Ufficio caccia e pesca o persona da questi delegata;
- il presidente distrettuale dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti o altro rappresentante designato dalla stessa;
- il direttore dell'Ispektorato forestale nel cui territorio ricade la riserva in questione o altro rappresentante designato dall'Autorità forestale provinciale.

La commissione piani di prelievo prende le proprie decisioni a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del presidente.

#### 2.3

Il piano di prelievo è vincolante.

Qualora il piano di prelievo per gli ungulati con trofeo venga non intenzionalmente superato cau-

sa l'abbattimento in uno stesso giorno di più capi di quanti ne fossero ancora prelevabili, ne conseguirà di norma la detrazione degli ungulati con trofeo abbattuti in eccesso dal piano di prelievo dell'anno successivo. La decisione definitiva circa questo provvedimento spetta alla commissione per i piani di prelievo.

#### 2.4

La commissione per i piani di prelievo ha facoltà di emanare nei confronti di singole riserve disposizioni finalizzate all'ottenimento di una concentrazione territoriale e/o temporale degli abbattimenti a scopo di prevenzione danni. Può altresì sancire misure atte all'adempimento del piano di prelievo. In casi particolari la commissione per i piani di prelievo può stabilire abbattimenti supplementari o riduzioni di abbattimenti anche successivamente all'avvenuta pianificazione.

La commissione per i piani di prelievo può, con il consenso del direttore dell'Ufficio caccia e pesca o di un suo delegato, autorizzare singoli abbattimenti di ungulati anche in deroga alle direttive di prelievo di cui al presente regolamento *provinciale sulla caccia*.

#### 2.5

Relativamente alla selvaggina ungulata possono, in misura limitata, essere abbattuti capi femmine in luogo di capi maschi, così come capi piccoli o giovani in luogo di capi di classi d'età superiori, purché così facendo non vengano eccessivamente squilibrati i prelievi globali previsti dalle direttive di abbattimento nell'ambito delle classi e dei sessi. In quest'ultima eventualità la commissione per i piani di prelievo ha facoltà di interdire gli abbattimenti sostitutivi.

In caso di abbattimenti sostitutivi nell'ambito di una specie, con l'abbattimento di capi femmine in luogo di capi maschi oppure di esemplari giovani o piccoli in luogo di capi appartenenti a classi di età adulte, è consentito superare il numero degli abbattimenti fissati per le singole classi dal piano di prelievo, purché non venga superato il numero totale degli abbattimenti previsti per la relativa specie.

Nei casi di abbattimenti sostitutivi consentiti, le autorizzazioni speciali di cui al punto 1.9 del presente regolamento e rispettivamente le assegnazioni da parte dell'assemblea generale della riserva hanno validità per la classe dell'abbattimento sostitutivo. È possibile effettuare abbattimenti sostitutivi solo ove vi siano ancora da abbattere capi appartenenti alla classe oggetto della originaria assegnazione/autorizzazione, e solo in periodi in cui nel rispettivo *comprensorio* sia aperta la caccia alla classe oggetto della originaria assegnazione/autorizzazione.

## 3

### RICERCA DI SELVAGGINA FERITA

#### 3.1

Il ferimento di un capo di selvaggina ungulata va segnalato immediatamente al rettore o al competente guardiacaccia di riserva.

#### 3.2

Qualora venga accertato, sulla base dell'atteggia-

mento dell'animale dopo lo sparo o delle tracce da esso lasciate, il ferimento di un capo ungulato, l'autore del ferimento è tenuto a curarsi che venga effettuata una scrupolosa ricerca del selvatico. Allo scopo vanno impiegati cani da caccia dichiarati idonei dall'Associazione provinciale conduttori di cani da traccia e da lavoro. Possono inoltre essere utilizzati cani da caccia aventi superato un esame su traccia di sangue ufficialmente riconosciuto. In casi dubbi il rettore può disporre una ricerca di controllo.

*I cani da traccia e da lavoro impiegati nei recuperi vanno in ogni caso condotti da conduttori capaci.*

#### 3.3

Successivamente a una ricerca infruttuosa, un capo di selvaggina *ungulata* ferito viene considerato abbattuto perlomeno sino a che esso non venga incarnierato da un altro cacciatore o dichiarato sano dal rettore dietro consultazione del conduttore del cane.

Nel caso di interruzione definitiva della ricerca – decisione che spetta al rettore – l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, se abbattuto in un secondo tempo da un altro cacciatore. Qualora il capo venga in seguito trovato morto o venga ucciso come abbattimento igienico-sanitario, e qualora la correlazione capo-feritore appaia sufficientemente certa, l'abbattimento, viene addebitato al piano di prelievo e al cacciatore autore del ferimento. La ricerca viene comunque considerata conclusa trascorsi tre giorni dal ferimento, a meno che ragioni particolari non rendano opportuna una sua prosecuzione. La decisione in merito alla eventuale prosecuzione spetta al rettore, in accordo con il presidente distrettuale.

#### 3.4

I capi di ungulati feriti che non siano stati dichiarati sani vanno considerati abbattuti e registrati con un'apposita nota sull'elenco della selvaggina abbattuta. Ove si tratti di femmine o piccoli di cervo o capriolo, l'abbattimento viene considerato tale ai fini del piano di prelievo solo nel caso in cui il ritrovamento della spoglia dell'animale venga confermato a posteriori da un agente di vigilanza venatoria come definito all'articolo 32 della legge provinciale sulla caccia.

## 4

### CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DEL PIANO DI PRELIEVO

#### 4.1

A fini di controllo sull'osservanza del piano di prelievo e sul rispetto delle direttive fanno testo gli elenchi della selvaggina abbattuta e le mostre dei trofei nonché, per quanto previsto, le annotazioni fatte sul calendario di controllo.

#### 4.2

Ciascuna riserva è tenuta a compilare gli elenchi della selvaggina abbattuta e trovata messi a disposizione dall'Associazione, sui quali vanno registrati tutti i capi di selvaggina ungulata abbattuti – con indicazione del nome dell'abbattitore, della data e del luogo di abbattimento, dell'esatto peso – e quelli trovati morti, con indicazione del

nome del rinvenitore e di data e luogo del ritrovamento.

Sono incaricati del controllo di detti elenchi il guardiacaccia dell'Associazione o altra persona incaricata dal rispettivo presidente distrettuale, nonché gli appartenenti al Corpo forestale provinciale in servizio presso l'Ufficio caccia e pesca.

*Deve essere compilato anche un elenco degli abbattimenti di selvaggina bassa di specie sottostanti a pianificazione, come pure degli abbattimenti per i quali, tramite decreto dell'assessore competente, sia stato stabilito un piano di prelievo. Gli elenchi della selvaggina abbattuta vanno conservati dalla riserva per almeno 10 anni. Una loro copia va inoltrata annualmente agli uffici dell'Associazione.*

#### 4.3

Gli abbattimenti di ungulati cacciabili effettuati in quanto ritenuti necessari dal personale di sorveglianza venatoria di cui all'articolo 32, comma 8, della L.P. 14/87, non vengono detratti dal quantitativo concesso dal piano di prelievo. Le spoglie di detti ungulati vanno consegnate alla rispettiva riserva, che dispone in merito.

Stessa procedura per gli ungulati abbattuti illegittimamente nonché in stato di manifesta necessità, come da articolo 11, comma 9, L.P. n. 14/87.

La manifesta necessità è data qualora l'abbattimento sia necessario per motivi di pubblica sicurezza o qualora il capo, a causa del suo stato di salute, abbia perso completamente il suo naturale istinto di fuga.

## 5

### DENUNCIA COLPI

#### 5.1

L'assemblea generale dei titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare che i colpi a palla sparati nella riserva debbano essere denunciati entro il termine di 24 ore al rettore o al guardiacaccia o ad altra persona incaricata dal rettore. Può altresì essere introdotto l'obbligo alla denuncia dei colpi a pallini antecedentemente all'apertura e successivamente alla chiusura della caccia autunnale.

## 6

### MOSTRA DEI TROFEI – VALUTAZIONE DEI TROFEI

#### 6.1

In ciascuno degli otto distretti venatori va effettuata ogni anno, possibilmente entro il 31 marzo, una mostra dei trofei. In occasione della valutazione dei trofei che precede la mostra e in occasione della mostra stessa debbono essere prodotti i trofei (corna) di tutti gli ungulati abbattuti nella stagione venatoria precedente nell'ambito della pratica venatoria autorizzata.

*Non vengono presentati né esposti i trofei valutati come confondibili e già esaminati, i trofei di capi abbattuti di frodo o illegittimamente o trovati morti, nonché i trofei di capi che per altri motivi*

*non vengono conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo.*

Ai trofei di capriolo e cervo va acclusa la relativa mandibola sinistra, fatti salvi i casi di trofei inequivocabilmente appartenuti a capi maschi di un anno. Le parti ossee vanno consegnate perfettamente pulite. I trofei devono essere preparati a regola d'arte.

#### 6.2

Il consiglio direttivo dell'Associazione nomina una apposita commissione per la valutazione dell'età e la classificazione dei trofei.

Detta commissione esamina inoltre le motivazioni degli abbattimenti igienico-sanitari, annota eventuali irregolarità ed effettua su richiesta verifiche a posteriori nonché, ove opportuno, le necessarie correzioni. I ricorsi avverso la valutazione vengono trattati dalla commissione, integrata da due membri della commissione disciplinare.

L'esame da parte della commissione per la valutazione dei trofei non si estende agli abbattimenti igienico-sanitari operati dagli agenti venatori, né ai capi sequestrati abbattuti illegittimamente, né ai capi «confondibili» esaminati e classificati come tali subito dopo l'abbattimento ai sensi del punto 13.7.2 del presente regolamento.

#### 6.3

A valutazione effettuata, trofei e mandibole presentati vanno marcati nella maniera ritenuta idonea dalla commissione.

#### 6.4

L'effettuazione delle mostre dei trofei è competenza delle consulte distrettuali, le quali sono autorizzate a richiedere alle riserve del proprio territorio un contributo atto alla copertura delle relative spese. Di un'adeguata parte delle spese si fa carico l'Associazione.

## 7

### RIPARTIZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

#### 7.1

Spetta all'assemblea generale dei titolari di permesso annuale decidere in merito alla ripartizione degli abbattimenti, predisporre eventuali turnazioni e intraprendere l'assegnazione dei capi delle singole classi concessi dal rispettivo piano di prelievo.

#### 7.2

Il sistema di assegnazione degli abbattimenti adottato da ciascuna riserva va deliberato a maggioranza di voti nell'ambito di un'assemblea dei titolari di permesso annuale regolarmente convocata. Detto sistema di assegnazione può contemplare: ripartizioni annuali, turni o ripartizioni a cicli pluriennali, periodi di pausa successivi a determinati abbattimenti, contributi straordinari per determinati abbattimenti, singole assegnazioni ad istituzioni, autorità o persone per prestazioni particolari, etc. Non è consentito subordinare le assegnazioni di cervi maschi e caprioli maschi all'abbattimento di femmine o piccoli di cervo e/o capriolo. Pure non è consentito effettuare ripartizioni degli abbattimenti che rendano impossibile

o estremamente improbabile il completamento del piano di prelievo. In particolare le limitazioni agli abbattimenti dei cervidi femmine/piccoli possono essere applicate al massimo fino a un mese prima del termine del periodo di caccia vigente per la relativa classe.

Le consulte di riserva sono autorizzate e invitate a revocare in qualsiasi momento la ripartizione dei prelievi deliberata, qualora per il relativo anno si delinea il mancato completamento del piano di prelievo per la relativa specie o classe.

La ripartizione stabilita ha validità fino a che non venga revocata o modificata tramite successiva delibera a maggioranza dell'assemblea medesima.

#### 7.3

Una ripartizione degli abbattimenti effettuata in base al principio dell'equo trattamento di tutti i soci non necessita di specifico visto di legittimità da parte della Giunta provinciale.

Su richiesta dell'Ufficio caccia e pesca o del presidente dell'Associazione, il rettore è tenuto a produrre entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta la delibera dell'assemblea generale dei titolari di permesso annuale concernente la ripartizione degli abbattimenti, come pure l'esito della relativa votazione.

#### 7.4

In apertura di una giornata di caccia, o accingendosi a un'uscita di caccia, ciascun cacciatore ha l'obbligo di sincerarsi se vi siano ancora capi prelevabili della specie e classe di suo interesse, o se invece il tipo di caccia in questione sia già stato chiuso per il completamento del piano di prelievo.

#### 7.5

Le assemblee generali dei titolari di permesso annuale hanno facoltà di limitare o interdire in determinati territori, anche solo temporaneamente, la caccia a singole specie selvatiche, e, in caso di specie sottostanti a pianificazione dei prelievi, anche a singole classi, laddove tale misura possa essere utile a fini di salvaguardia delle colture agricole o di tutela di determinate specie o classi di selvaggina, o semplicemente ai fini di un prelievo equilibrato in tutte le zone della riserva. *Inoltre alle assemblee generali dei titolari di permesso annuale è attribuita la facoltà di fissare, esclusivamente per le colture pomacee e i vigneti, e fino al 31 ottobre del relativo anno, tre giornate settimanali fisse per la caccia alla fauna bassa.*

In caso di danni da selvaggina alle colture agroforestali o di rischio di insorgenza dei medesimi, e stante una conferma di tali danni o di tale rischio da parte degli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste, l'Ufficio caccia e pesca o il presidente dell'Associazione possono sospendere o annullare eventuali misure deliberate a fini di limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepore comune, ai mammiferi predatori nonché agli uccelli dannosi per l'agricoltura.

#### 7.6

L'assemblea generale dei titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare in merito alla proprietà della selvaggina ungulata regolarmente abbattuta, così come di prevedere la corresponsione di contributi speciali per l'abbattimento di singoli capi.

## DENUNCIA E VISIONAMENTO DEI CAPI ABBATTUTI

### 8.1

L'abbattimento di capi appartenenti a specie sottoposte a pianificazione dei prelievi va denunciato al rettore o al suo incaricato entro il termine di 24 ore da quando si è verificato.

### 8.2

Ciascun capo abbattuto, appartenente a specie sottoposte a pianificazione ai sensi dell'articolo 27 della L.P. n. 14/87, va fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro il termine di 24 ore.

### 8.3

Ai sensi del regolamento comunitario sull'igiene e delle prescrizioni del direttore del Servizio veterinario provinciale, per i capi destinati alla vendita o immessi in commercio vanno resi disponibili per il controllo da parte di una persona formata anche i relativi organi prescritti. Inoltre, colui che ha effettuato il prelievo deve annotare le osservazioni fatte sul capo prima dell'abbattimento e quanto osservato sulle interiora all'atto dell'eviscerazione.

### 8.4

Le dichiarazioni devono essere corrette. Antecedentemente alla presentazione del capo abbattuto non devono essere effettuate su di esso manipolazioni, tali da ostacolare un corretto esame e una corretta valutazione, ad esempio l'asportazione della mandibola o dei caratteri sessuali primari o altre modificazioni tese a contraffare lo stato di cose.

## DIRETTIVE DI PRELIEVO

### 9.1 Finalità

Le direttive di prelievo perseguono quali finalità: da un lato il mantenimento di una composizione quanto più possibile conforme ai dettami naturali dei popolamenti selvatici oggetto di prelievo nel pieno rispetto delle esigenze vitali della selvaggina; dall'altro la possibilità di effettuare dei prelievi da detti popolamenti in misura dagli stessi tollerabile e in base ai principi di tutela delle specie.

### 9.2 Ulteriori misure di tutela

In aggiunta ai periodi di divieto di caccia già prescritti, le assemblee generali dei titolari di permesso annuale hanno facoltà, tramite delibera a maggioranza, di ridurre i periodi di caccia alle singole specie selvatiche e, in caso di ungulati, anche a singole classi delle stesse, ma con un limite massimo di riduzione di due mesi. La riduzione del periodo di caccia può essere circoscritta anche a determinate zone della riserva.

Una riduzione del periodo di caccia per una specie ungulata o per una classe al termine della sta-

gione venatoria, decade in caso di mancato completamento del piano di prelievo della relativa specie o classe.

In caso di danni da selvaggina alle colture agroforestali o di rischio di insorgenza dei medesimi – danni e rischio confermati dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste – l'Ufficio caccia e pesca o il presidente dell'Associazione possono sospendere o annullare eventuali misure deliberate a limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre comune, ai mammiferi predatori, nonché agli uccelli dannosi all'agricoltura.

### 9.3 Etica venatoria e coscienzioso esercizio della caccia

È dovere palese di ciascun cacciatore rispettare le regole generali dell'etica venatoria; gravi inadempimenti al riguardo possono portare a conseguenze di carattere disciplinare.

Rientra per ciascun cacciatore nelle norme di etica venatoria:

- cercare di prelevare, nell'ambito del piano di prelievo, i capi che necessitano di essere abbattuti o quelli il cui prelievo non arreca danno alla consistenza;
- procedere a una valutazione visiva quanto più precisa possibile antecedentemente all'effettuazione dell'abbattimento;
- porsi la finalità – nell'effettuazione dello sparo, come pure nel decidere la distanza e nello scegliere il calibro da utilizzarsi – di assestare un colpo immediatamente mortale, da un lato per garantire la fruibilità della carne, dall'altro, e soprattutto, per evitare che il capo venga solamente ferito;
- attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni e norme di sicurezza, sì da evitare qualsiasi situazione a rischio per persone o animali domestici, nonché il danneggiamento di cose;
- trattare a regola d'arte la selvaggina abbattuta, e in ogni caso, per quanto possibile, destinarla a un sensato utilizzo;
- operare nei confronti del selvatico vivo o abbattuto con la premura e il rispetto consoni ai dettami della correttezza venatoria;
- evitare, nello svolgimento di un'azione di caccia, di indirizzare verso la propria riserva selvatici allocati in una riserva confinante, e rispettivamente di adottare misure o allestire infrastrutture sottointendenti analoga finalità.

### 9.4 Periodo di prelievo

I periodi di prelievo più oltre indicati hanno validità solo ove non in contrasto con le norme di rango superiore.

## GESTIONE FAUNISTICA COMPATIBILE CON IL BOSCO E CON LE COLTURE AGRICOLE

### 10.1 Sensibilizzazione e rinuncia a limitazioni interne

Ai sensi dell'intesa raggiunta con l'Autorità forestale e l'Unione agricoltori e coltivatori diretti viene fatto appello alle riserve ad adempiere con coscienza al compito del prelievo delle femmine di

cervidi e, attraverso la rimozione di eventuali barriere o deterrenti interni oppure tramite incentivi, anche di natura economica, a promuovere il prelievo di femmine e piccoli di cervo e di femmine di capriolo.

### 10.2 Flessibilità nei piani di prelievo

In caso di necessità, devono essere resi possibili, temporaneamente, prelievi di ungulati più consistenti.

In particolare, in tutte le riserve o parti di riserve critiche, va aumentato il prelievo dei cervi in generale e/o elevato il rapporto di prelievo tra maschi da trofeo e femmine/piccoli fino a 1:4, onde garantire il controllo necessario sulla popolazione femminile.

Nelle riserve problematiche con una forte presenza di capi maschi, vanno concesse da parte della commissione per i piani di prelievo, in deroga alle direttive di prelievo o al di fuori dei periodi specifici previsti, autorizzazioni all'abbattimento di maschi di uno e più anni.

Ove il piano di prelievo per i cervi non possa essere interamente completato a causa dello sfavorevole andamento meteorologico, gli abbattimenti non effettuati andranno completati quando le condizioni del tempo lo consentiranno, in particolare nelle aree di maggiore presenza della specie.

### 10.3 Coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria

Nel caso di mancato adempimento ripetuto, o comunque accertato per due anni consecutivi, del piano di prelievo per i Cervidi femmine, vale a dire ove la percentuale di realizzazione sia inferiore all'85%, deve essere obbligatoriamente coinvolto nel completamento dei piani di prelievo il personale di sorveglianza venatoria. Questo intervento non è previsto per l'eventuale adempimento del piano di prelievo del cervo ove la consistenza di tale specie ungulata risulti esigua o la sua presenza sporadica.

### 10.4 Definizione di territori problematici

La commissione per i piani di prelievo, in caso di brucamento o scortecciamento elevati, definisce eventuali territori problematici, in cui possano essere abbattuti, già a partire dal 1° maggio, sia femmine conduttrici che piccoli di cervo e capriolo, a condizione che le madri vengano sempre prelevate contemporaneamente alla loro prole. Qualora la definizione di territori problematici non avvenga o non sia stata possibile, gli stessi vanno confermati dall'Autorità competente (Ispettorato forestale o Ufficio distrettuale dell'agricoltura).

### 10.5 Limitazione del foraggiamento

In linea di massima devono venire dismesse le mangiatoie per il cervo esistenti. Fatta salva la possibilità di cui all'articolo 29, quarto comma, della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, eccezioni motivate vengono concordate in accordo con l'Autorità forestale e i proprietari terrieri. Nelle zone critiche devono venire dismessi anche i punti di foraggiamento dei caprioli. L'eventuale offerta di mangimi energetici è consentita esclusivamente durante il periodo di caccia a fini di adescamento del cinghiale.

Il foraggiamento dei cervidi è comunque limitato alla somministrazione di fieno ed è vietato ogni tipo di foraggiamento dei camosci e degli stambecchi. Il fieno raccolto al limite o al di sopra del-

la vegetazione arborea, abbicato sul posto in mucchi senza copertura di protezione (Tristen) per la successiva somministrazione agli ungulati, non è tuttavia considerato foraggiamento.

11

## DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAPRIOLO

### 11.1

Nell'ottica di una gestione venatoria del capriolo al passo coi tempi e che tenga quindi conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, i prelievi vanno effettuati in giusta misura da tutte le classi d'età.

### 11.2

Nella pratica venatoria e nella pianificazione dei prelievi si distinguono le seguenti classi:

- maschi giovani (maschi piccoli e maschi di un anno);
- maschi adulti (maschi dai due anni in su);
- femmine giovani (femmine piccole e femmine sottili);
- femmine adulte (femmine dai due anni in su).

Al fine di semplificare la pratica venatoria, i capi maschi di due e più anni costituzionalmente scendenti vengono ascritti alla classe dei capi di un anno se con i medesimi facilmente confondibili.

A prelievi effettuati, la commissione per la valutazione dei trofei procede alla classificazione dei caprioli maschi nelle seguenti categorie:

- maschi di un anno;
- giovani (i maschi di circa due-tre anni);
- maturi (i maschi di circa quattro-cinque anni);
- vecchi (i maschi da circa sei anni in su).

### 11.3 Pianificazione dei prelievi per il capriolo

Salvo le possibili deroghe di cui al secondo capoverso del punto 2.4, deve essere prescritto e realizzato l'abbattimento di un quantitativo di caprioli femmine come minimo pari a quello dei caprioli maschi.

Dalla stagione venatoria 2008 vengono concessi all'abbattimento in ciascuna riserva tanti caprioli maschi (inclusi i piccoli maschi) quanti sono stati l'anno precedente i capi femmine abbattuti (inclusi i piccoli femmine), detratte le femmine in passivo dichiarate da abbattere dalla commissione per i piani di prelievo in aggiunta al piano di base. I prelievi a carico della classe maschile devono ricadere in misura di non meno del 40% e non più del 60% sulla classe dei giovani. I valori entro il margine di tolleranza del 40-60% vengono stabiliti dalle consulte di riserva.

Il piano di prelievo per i caprioli femmine consente fondamentalmente una tolleranza di +10 punti percentuali (con arrotondamento a un capo per eccesso).

Per i prelievi delle femmine è prevista indicativamente una ripartizione per classi d'età eguale a quella prescritta per i maschi.

### 11.4 Periodi e indicazioni per la caccia al capriolo

I maschi di un anno debbono essere abbattuti

tempestivamente: se possibile già in primavera/inizio estate, allorché più facile è individuare i capi deboli – i quali sono da abbattersi prioritariamente – e può inoltre ritenersi indicato attuare opera di prevenzione di eventuali danni da selvaggina.

La caccia al capriolo maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 20 ottobre; la caccia al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 20 ottobre. Per la caccia al capriolo maschio di un anno dal 1° maggio al 31 luglio vengono rilasciate apposite autorizzazioni speciali, che, fino all'adempimento del piano di prelievo approvato, sono valide anche dal 1° al 20 ottobre.

Dalla classe dei caprioli femmine vanno prelevati prioritariamente i capi più deboli, come pure le vecchie capriole non più conduttrici di piccolo.

Antecedentemente al 1° settembre le femmine di capriolo conduttrici di piccolo possono essere abbattute solo laddove ciò appaia necessario a fini di tutela o di locale prevenzione di danni da selvaggina, ed esclusivamente se contemporaneamente vengano prelevati pure i relativi piccoli. Anche i piccoli di capriolo possono essere abbattuti antecedentemente al 1° settembre solo nel caso in cui per i suddetti motivi debba essere abbattuta la rispettiva madre o qualora si tratti di piccoli ai quali la madre è venuta a mancare. Tali abbattimenti di piccoli effettuati antecedentemente al 1° settembre non vengono considerati ai fini del piano di prelievo.

La caccia alle femmine sottili o non conduttrici di piccolo ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia alle femmine conduttrici di piccolo ha inizio il 1° settembre e termina il 15 dicembre.

Ad abbattimenti effettuati, le femmine e i piccoli vengono inquadriati in una delle seguenti categorie:

- piccoli maschi;
- piccoli femmine;
- femmine sottili;
- femmine adulte.

I titolari di un permesso annuale o d'ospite hanno l'obbligo di annotare sul calendario di controllo l'abbattimento di una femmina o di un piccolo di capriolo il giorno stesso del prelievo, con indicazione della data.

### 11.5 Direttive di prelievo per caprioli maschi arrecanti danni, **confermati dagli agenti venatori o dai posti di custodia ittico-venatoria, alle colture agricole intensive**

Laddove nelle colture agricole intensive vengano accertati caprioli maschi di più anni arrecanti danni, *su richiesta del rettore* il presidente distrettuale può autorizzare il loro abbattimento anche nell'ambito del periodo di caccia ai maschi di un anno.

*I capi abbattuti nel periodo tra il 1° maggio e il 31 luglio da agenti venatori – i quali non possono essere esclusi dall'abbattimento di maschi arrecanti danni – non vanno conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo e non vanno sottoposti alla valutazione dei trofei né esposti alla mostra dei trofei. Gli abbattimenti effettuati dai cacciatori vanno invece conteggiati nel piano di prelievo e vanno registrati sull'elenco della selvaggina abbattuta con l'annotazione «capo arrecante danni»; i relativi trofei e mandibole devono*

*essere sottoposti alla valutazione ed esposti alla mostra dei trofei.*

*Qualora, a piano di prelievo già completato ma comunque all'interno del periodo di caccia al capriolo, venissero accertati nelle colture agricole intensive caprioli maschi arrecanti danni, detti capi potranno essere concessi all'abbattimento con la procedura di cui al comma 1. Di detti prelievi vanno tuttavia obbligatoriamente incaricati gli agenti venatori. I relativi abbattimenti non vengono conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo, e i relativi trofei non vanno sottoposti alla valutazione né esposti alla mostra dei trofei.*

12

## DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAMOSCIO

### 12.1

Nell'ottica di un esercizio venatorio secondo natura, vanno prelevati da tutte le classi del camoscio i capi deboli, quelli in esubero, quelli maturi/vecchi.

### 12.2 Ripartizione delle classi

Ai fini della pianificazione dei prelievi, i camosci vengono distinti nelle seguenti classi:

- maschi;
- femmine - con piccoli, nel caso di abbattimenti necessari di femmine conduttrici;
- capi di un anno (jahrling)

Ad abbattimenti effettuati, verrà accertata con la maggior precisione possibile l'età dei capi in questione, per poi inquadriarli in una delle seguenti classi:

- piccoli;
- maschi e femmine di un anno;
- femmine;
- maschi di due-cinque anni;
- maschi di sei anni e più.

### 12.3

La pianificazione prevede di norma un prelievo approssimativamente paritario dalle classi di maschi, jahrling e femmine. Il piano di prelievo per le femmine di camoscio va possibilmente completato entro il mese di ottobre.

Dei maschi di camoscio abbattuti, la metà è bene siano capi di età dai sei anni in su.

### 12.4

È consentito l'abbattimento di piccoli di camoscio solamente nel caso in cui sia necessario abbattere la rispettiva madre; di norma il piccolo va abbattuto prima della femmina. Sulla proprietà dei piccoli abbattuti decide la riserva.

### 12.5 Regolamentazione dell'attività di accompagnatore a camoscio

#### 12.5.1

È compito dell'accompagnatore valutare a vista correttamente i capi da abbattere e autorizzarne l'abbattimento.

#### 12.5.2

L'esercizio dell'attività di accompagnatore al ca-

moscio non rappresenta titolo di diritto per i cacciatori addestrati o abilitati, bensì va inteso come incarico attribuito dal presidente dell'Associazione o dal presidente distrettuale a scadenza determinata o indeterminata. La relativa domanda va presentata dalla consulta di riserva, che altresì ha facoltà di chiedere la revoca dell'incarico medesimo. La revoca dell'incarico a un accompagnatore al camoscio deve essere un provvedimento motivato.

*Possibili motivazioni possono essere: grossolani o ripetuti errori nella valutazione a vista, rendimento considerato in linea di massima insoddisfacente, gravi violazioni venatorie, mancato rispetto delle delibere e decisioni della riserva, comportamento contrario all'etica venatoria, abuso nell'utilizzo delle strade forestali, sufficiente disponibilità di accompagnatori in riserva, inserimento di nuovi accompagnatori, diminuita condizione fisica o ulteriori circostanze motivate. La motivazione circa il mancato rinnovo va comunicata anche al diretto interessato.*

L'addestramento di nuovi accompagnatori al camoscio può avvenire solo previo consenso da parte delle rispettive consulte di riserva e del rispettivo presidente distrettuale.

### 12.5.3

Possono essere incaricati nuovi accompagnatori solo a condizione che le persone in oggetto abbiano frequentato con esito positivo un corso per accompagnatori al camoscio organizzato dall'Associazione, e solo laddove il numero degli accompagnatori al camoscio già attivi in riserva sia inferiore alle necessità della riserva stessa. Come parametro di riferimento vengono adottati i limiti previsti dalla Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e relativo regolamento di attuazione, per l'emissione dei permessi di circolazione agli accompagnatori:

da 1 a 6 abbattimenti di camoscio:

2 tesserini di accompagnamento

da 7 a 9 abbattimenti di camoscio:

3 tesserini di accompagnamento

da 10 a 16 abbattimenti di camoscio:

4 tesserini di accompagnamento

da 17 a 20 abbattimenti di camoscio:

5 tesserini di accompagnamento

da 21 a 24 abbattimenti di camoscio:

6 tesserini di accompagnamento

da 25 a 30 abbattimenti di camoscio:

7 tesserini di accompagnamento

dal 31° abbattimento di camoscio in su:

1 ulteriore tesserino di accompagnamento ogni 10 ulteriori abbattimenti concessi.

In caso di necessità i presidenti distrettuali hanno facoltà di autorizzare eventuali eccezioni.

Gli agenti venatori abilitati all'accompagnamento non vengono conteggiati ai fini dell'anzidetta limitazione; essi tuttavia possono effettuare accompagnamenti solo con il consenso della competente consulta di riserva.

È consentito impiegare accompagnatori al camoscio di altre riserve solo previo, caso per caso, il consenso del rettore.

Si rilasciano solamente tesserini di accompagnamento soggetti a rinnovo annuale, fatto salvo il caso degli agenti venatori, ai quali viene rilasciato un tesserino definitivo limitatamente al loro periodo lavorativo e alla loro zona di servizio.

I tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dal presidente dell'Associazione. Per le riserve private di caccia, per gli appartenenti al Corpo forestale provinciale in servizio presso l'ufficio caccia e pesca e per i tecnici membri di commissioni

faunistico-venatorie, l'Autorità venatoria competente rilascia i tesserini di accompagnamento in forma definitiva. Tali tesserini rilasciati dall'Autorità venatoria hanno validità anche nelle riserve di diritto, a condizione che il relativo rettore dia il proprio consenso in proposito.

### 12.5.4

Il tesserino di accompagnamento con validità annuale può essere rinnovato di anno in anno dal competente presidente distrettuale su richiesta del rettore, posto che nell'anno precedente il titolare del tesserino medesimo abbia svolto soddisfacentemente il proprio incarico. L'eventuale revoca dell'incarico a un accompagnatore al camoscio deve essere un provvedimento motivato. *Possono essere indicate come motivazioni quelle di cui al punto 12.5.2 o altre circostanze motivate.*

### 12.5.5

Il tesserino di accompagnamento può essere revocato dal presidente dell'Associazione su proposta del presidente distrettuale o del rettore nel caso in cui:

- il titolare del tesserino si sia più volte rifiutato di effettuare accompagnamenti;
- il titolare del tesserino non si sia attenuto alle direttive di prelievo;
- il titolare del tesserino si sia reso colpevole di una infrazione venatoria grave.

Su sua richiesta, l'accompagnatore destinatario del provvedimento di revoca verrà ascoltato nel merito.

### 12.5.6

Il tesserino di accompagnamento al camoscio perde di validità laddove il titolare del medesimo venga sottoposto a divieto di caccia oppure non possa esercitare la caccia per altri motivi, quali la mancanza del porto di fucile uso caccia.

### 12.5.7

Agli accompagnatori al camoscio di età superiore ai 70 anni viene rilasciato un «tesserino senior», non computato ai fini della limitazione di tesserini della riserva. Il rinnovo e la revoca di tale tipo di tesserini soggiacciono alle disposizioni di cui ai punti 12.5.4 e 12.5.5.

### 12.5.8

Le disposizioni di cui ai punti 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6 e 12.5.7 non si applicano ai tesserini di accompagnamento rilasciati dall'Autorità venatoria.

## 12.6 Comprensori di gestione venatoria del camoscio

### 12.6.1

L'istituzione e la delimitazione di un comprensorio di gestione venatoria del camoscio vengono intraprese dai rettori interessati nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente distrettuale o dai rispettivi presidenti distrettuali.

#### 11.6.2 Organizzazione

Per ciascun comprensorio, i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al ciclo amministrativo degli organi associativi.

L'assemblea di comprensorio viene convocata dal presidente comprensoriale o dal presidente distrettuale.

Essa si costituisce dei rettori delle riserve incluse

nel comprensorio. All'assemblea comprensoriale prende/prendono parte il/i presidente/i distrettuale/i.

Compito dell'assemblea comprensoriale è la stila-zione delle proposte di prelievo e di una proposta di ripartizione degli abbattimenti fra le singole riserve.

In occasione della delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di caccia, o persona da questi delegata.

## 13

### DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CERVO

#### 13.1

Poiché il cervo continua a trovarsi in fase espansiva, la relativa caccia deve, ove necessario, essere attuata a livello intensivo ed essere adeguatamente incentivata tramite la pianificazione dei prelievi.

#### 13.2.1

I piani di prelievo vengono stilati o per riserva o per comprensorio, e prevedono un intervento nelle seguenti classi:

- cervi piccoli
- cervi femmine
- cervi maschi di un anno
- cervi maschi di più anni (*cervi da trofeo*).

*Non è consentita una suddivisione dei cervi da trofeo fissati dal piano di prelievo in eventuali sottoclassi né la limitazione dell'autorizzazione speciale a determinate ramificazioni dei palchi.*

Va previsto e attuato un prelievo quantitativamente equivalente dalle classi dei maschi e delle femmine. Per ciascun abbattimento di cervo maschio da trofeo è prescritto l'abbattimento di femmine/piccoli *in misura tra i 2 e i 4 capi*.

*La decisione circa il necessario rapporto di abbattimento viene presa dalla commissione per i piani di prelievo, considerate le disposizioni del punto 10 «Gestione faunistica compatibile con il bosco e con le colture agricole». Per gli abbattimenti di cervi maschi di un anno non è prescritto alcun abbattimento di femmine/piccoli. La quota dei maschi di un anno da abbattere è fissata in misura pari a non meno del 40% degli abbattimenti di maschi con trofeo stabiliti, da calcolarsi sempre arrotondando per eccesso la quota dei maschi di un anno risultante, ad esempio:*

*1 abbattimento di cervo maschio con trofeo – 1 abbattimento di cervo maschio di un anno*

*2 abbattimenti di maschio con trofeo – 1 abbattimento di maschio di un anno*

*3 abbattimenti di maschio con trofeo – 2 abbattimenti di maschio di un anno*

*4 abbattimenti di maschio con trofeo – 2 abbattimenti di maschio di un anno*

*5 abbattimenti di maschio con trofeo – 2 abbattimenti di maschio di un anno*

*6 abbattimenti di maschio con trofeo – 3 abbattimenti di maschio di un anno – etc.*

A livello distrettuale, almeno la metà degli abbattimenti dalla classe femmine/piccoli deve avere per oggetto capi femmine.

In caso di mancato adempimento del prelievo di femmine/piccoli negli anni precedenti, la commissione per i piani di prelievo può negare l'assegnazione di maschi da trofeo.

Il piano di prelievo per la classe dei capi femmine/piccoli e fusoni consente fondamentalmente un margine di tolleranza pari al +10%, con arrotondamento a un capo per eccesso.

### 13.2.2

#### Regolamentazione degli abbattimenti in attivo e in passivo di femmine/piccoli di cervo

Relativamente alle femmine/piccoli di cervo si tiene conto degli abbattimenti in attivo o in passivo – rispetto ai cervi maschi di più anni abbattuti e al rapporto di prelievo tra maschi e femmine/piccoli adottato nella relativa riserva – solamente per un anno successivo. Trascorso tale anno, i capi in attivo o in passivo non vengono più considerati. Questa regolamentazione trova applicazione a decorrere dalla stagione venatoria 2002.

Ne consegue che:

- La caccia al cervo maschio di più anni (con trofeo) si apre nella relativa riserva allorché gli eventuali abbattimenti in difetto di femmine/piccoli siano stati completati.
- In nessuna riserva la caccia ai cervi maschi di più anni rimane chiusa per più di un anno, a meno che la commissione per i piani di prelievo non ravvisi ragioni per non consentirla.
- Laddove gli abbattimenti di femmine/piccoli si presentino in attivo o in pareggio, l'apertura della caccia al cervo maschio con trofeo può avvenire sin dall'inizio del relativo periodo di caccia. I crediti d'abbattimento non vengono tuttavia riportati agli anni successivi.
- Una situazione di passivo relativamente agli abbattimenti di femmine/piccoli impedisce l'apertura della caccia al maschio con trofeo durante la stagione venatoria in corso fintantoché il difetto non sia colmato. Qualora il difetto non venga colmato, nell'anno successivo la situazione sarà riportata in pareggio in virtù dell'azzeramento del passivo e la caccia al maschio con trofeo verrà aperta, a meno che la commissione per i piani di prelievo non ravvisi ragioni per non consentirla.

### 13.3

Con l'apertura della caccia al 1° maggio i piccoli dell'anno precedente passano alla classe rispettivamente dei fusoni o maschi di un anno, e delle femmine sottili.

### 13.4

La caccia al cervo maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre, quella al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 15 dicembre.

*Nel periodo 1° maggio – 15 giugno tutti i titolari di permesso di caccia in possesso di un'autorizzazione speciale alle femmine/piccoli di cervo nella rispettiva riserva possono abbattere cervi maschi di un anno e fusoni. I relativi trofei non andranno sottoposti alla valutazione né esposti alla mostra dei trofei. Le riserve stabiliscono tramite delibera dell'assemblea generale la destinazione della carne in questione e gli eventuali contributi straordinari.*

Al fine di semplificare la pratica venatoria vengono ascritti alla classe dei capi di un anno anche i maschi scarsi di più anni se con gli anzidetti confondibili per la conformazione del trofeo.

La caccia ai maschi di più anni viene aperta *solo* a

completamento avvenuto degli abbattimenti di femmine e piccoli in difetto nell'anno precedente.

*A partire dal 1° agosto possono essere abbattuti i piccoli dell'anno, così come le femmine con i rispettivi piccoli.*

Antecedentemente al 1° agosto le femmine di cervo gravide o conduttrici e i piccoli di cervo possono essere prelevati solo trattandosi di abbattimenti necessari, o qualora il prelievo sia finalizzato alla locale prevenzione o al contenimento di danni da selvaggina. I piccoli abbattuti per tali motivi antecedentemente al 1° agosto non vengono considerati ai fini del piano di prelievo.

### 13.5

Ciascun capo femmina o piccolo abbattuto va presentato per il controllo visivo al guardiacaccia competente o, in caso di suo impedimento, ad altra persona incaricata dal rettore. Le denunce di tutti i cervi abbattuti vanno inoltrate a una sede da stabilirsi a cura del presidente distrettuale.

### 13.6 Comprensori di gestione venatoria del cervo

#### 13.6.1

L'istituzione e la delimitazione di un comprensorio di gestione venatoria del cervo vengono intraprese dai rettori interessati nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente distrettuale o dai rispettivi presidenti distrettuali.

#### 13.6.2 Organizzazione

Per ciascun comprensorio i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al ciclo amministrativo degli organi associativi.

L'assemblea di comprensorio viene convocata dal presidente comprensoriale o dal presidente distrettuale. Essa si costituisce dei rettori delle riserve incluse nel comprensorio. All'assemblea comprensoriale prende/prendono parte il/i presidente/i distrettuale/i.

Compito dell'assemblea comprensoriale è la stilizzazione delle richieste di prelievo e di una proposta di ripartizione degli abbattimenti fra le singole riserve.

#### 13.6.3 Mansioni e facoltà

Nell'ambito di un comprensorio di tutela del cervo possono essere deliberate dall'assemblea comprensoriale misure particolari a salvaguardia e tutela della specie. Gli abbattimenti di femmine e piccoli di cervo possono essere concessi e attuati su piano comprensoriale.

La ripartizione degli abbattimenti di cervo maschio può essere proposta dall'assemblea di comprensorio; la decisione ultima al riguardo spetta tuttavia alla commissione per i piani di prelievo.

In occasione della delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di caccia o persona da questi delegata.

### 13.7 Capi confondibili

#### 13.7.1

In caso di abbattimento di femmine gravide o conduttrici antecedentemente al 1° agosto in territori interessati da danni da selvaggina o a rischio d'insorgenza dei medesimi, come pure in

caso di abbattimento di femmine che, per costituzione fisica, facciano apparire necessario un «prelievo sanitario», il competente guardiacaccia è tenuto a trasmettere all'Ufficio caccia e pesca e all'Associazione una comunicazione nella quale attesti la motivazione del prelievo. La stessa procedura va adottata nel caso dell'abbattimento di femmine che abbiano partorito o siano in stato gravido in un periodo tardo rispetto alla norma. («Abbattuto in zona danni o a rischio danni», «Prelievo sanitario necessario a causa di ...»).

### 13.7.2

Qualora erroneamente venga abbattuta un cervo maschio di più anni in luogo di un maschio di un anno poiché con quest'ultimo confuso, il capo andrà fatto valutare appena abbattuto dal competente guardiacaccia dell'Associazione e dal responsabile del Posto di custodia ittico-venatoria. Ove a parere unanime il capo venga classificato come «confondibile», si provvederà a registrarlo sull'elenco dei capi abbattuti con un'apposita annotazione. Questa valutazione è definitiva; ciò vuol dire che il trofeo non verrà rivalutato dall'apposita commissione né esposto alla mostra trofei. Per il piano di prelievo della riserva e per l'abbattitore il capo verrà considerato di un anno.

### 13.7.3

#### Direttive di prelievo per cervi maschi arrecanti danni, confermati dagli agenti venatori o dai posti di custodia ittico-venatoria, alle colture agricole intensive

*Laddove vengano accertati cervi maschi di più anni con trofeo arrecanti danni, su richiesta del rettore il presidente distrettuale può concedere il loro prelievo a partire dal 1° maggio.*

*I capi abbattuti nel periodo tra il 1° maggio e il 31 luglio da agenti venatori – i quali non possono essere esclusi dall'abbattimento di cervi maschi arrecanti danni – non vanno conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo e non vanno sottoposti alla valutazione dei trofei né esposti alla mostra dei trofei. Gli abbattimenti effettuati dai cacciatori vanno invece conteggiati nel piano di prelievo e vanno registrati sull'elenco della selvaggina abbattuta con l'annotazione «capo arrecante danni»; i relativi trofei e mandibole debbono essere sottoposti alla valutazione ed esposti alla mostra dei trofei.*

*Qualora, a piano di prelievo già completato, ma comunque all'interno del periodo di caccia al cervo, venissero accertati nelle colture agricole intensive cervi maschi arrecanti danni, detti capi potranno essere concessi all'abbattimento con la procedura di cui al comma 1. Di detti prelievi vanno tuttavia obbligatoriamente incaricati gli agenti venatori. I relativi abbattimenti non vengono conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo, e i relativi trofei non vanno sottoposti alla valutazione né esposti alla mostra dei trofei.*

## 14

### SELVAGGINA TROVATA MORTA

#### 14.1

La selvaggina trovata morta non viene conteggiata ai fini del piano di prelievo.

**15****CACCIA ALLA SELVAGGINA BASSA****15.1**

Ciascuna uscita di caccia alla selvaggina bassa va precedentemente barrata sul calendario di controllo.

La selvaggina bassa abbattuta va registrata al termine di ciascuna giornata di caccia sul calendario di controllo, con indicazione della data, della quantità e della specie. Il calendario di controllo va consegnato al rettore entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Ove durante l'esercizio della caccia agli ungulati in periodo di caccia generale venisse occasionalmente abbattuto un capo di selvaggina bassa o eventualmente un predatore, si dovrà provvedere immediatamente, qualora ciò non fosse stato fatto in precedenza, a barrare sul calendario di controllo la data in questione.

**15.2**

*I calendari di controllo, recanti le indicazioni sugli abbattimenti di selvaggina bassa e di femmine/piccoli di capriolo effettuati, vanno conservati dal rettore quanto meno fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello degli abbattimenti e, su richiesta, devono essere prodotti ai competenti agenti venatori nonché ai posti di custodia ittico-venatoria.*

**16****DISPOSIZIONI GESTIONALI****16.1**

Il consiglio direttivo dell'Associazione delega ai rettori e alle consulte di riserva le competenze specifiche e le sfere di competenza di seguito elencate, attribuite dalla legge sulla caccia al gestore del *comprendorio*.

**16.1.1**

La *fauna* rinvenuta *morta*, malata o ferita va denunciata al competente rettore; qualora essa appartenga a specie cacciabili, dispone in merito la consulta di riserva [articolo 11, comma 5 e 5-ter, L.P. 14/87: «Esercizio di caccia»].

**16.1.2**

L'investimento di selvaggina su di una pubblica via va denunciato entro il termine di 24 ore dal fatto al rettore o al guardiacaccia del *comprendorio* in questione, oppure agli organi di polizia forestale [articolo 17, comma 2, L.P. 14/87: «Comportamento nel *comprendorio*»].

**16.1.3**

I certificati d'origine vengono rilasciati di norma dal rettore. I guardiacaccia che necessitino di un certificato d'origine in relazione all'espletamento del loro servizio lo otterranno di volta in volta dal competente rettore o presidente distrettuale [articolo 20, comma 2, L.P. 14/87: «Commercio di *fauna selvatica*»].

I rettori e i presidenti distrettuali sono tenuti a

registrare per iscritto i nominativi di coloro ai quali vengono rilasciati i singoli certificati d'origine, nonché la motivazione del rilascio degli stessi. Vanno indicati: numero del certificato, data di rilascio, percettore, destinazione d'uso del capo per il quale viene rilasciato il certificato.

**16.2**

Il consiglio direttivo dell'Associazione rinuncia in favore delle riserve di caccia alla proprietà della selvaggina cacciabile illegittimamente abbattuta o catturata.

**17****ULTERIORI DISPOSIZIONI GESTIONALI****17.1****Autorizzazione all'esercizio della caccia per ospiti della Giunta provinciale in territori a concessione demaniale**

Gli ospiti della Giunta provinciale che da questa abbiano ricevuto un invito di caccia in base agli accordi di concessione per territori demaniali, non necessitano ai fini dell'esercizio venatorio nella riserva in questione di permesso giornaliero o settimanale, né di autorizzazioni speciali; l'invito scritto della Giunta provinciale assume, ai sensi degli articoli 5 e 25 L.P. 14/87, il valore di permesso di caccia.

**17.2****Autorizzazione alla caccia in territori di interscambio tra riserve di diritto e riserve private**

Ove fra una riserva di diritto e una riserva privata venga stipulato un accordo secondo il quale, ai fini di una sensata omogeneizzazione dei *comprendori*, talune parti della riserva di diritto vengano utilizzate per l'attività venatoria dagli amministratori della riserva privata, e per contro talune parti della riserva privata vengano utilizzate dai titolari di permesso di caccia della riserva di diritto, e ove detto accordo sia stato ratificato dall'Autorità venatoria e dal consiglio direttivo dell'Associazione, ne conseguirà che i permessi di caccia in uso nella riserva privata avranno valore anche per il territorio di scambio appartenente alla riserva di diritto.

Gli abbattimenti effettuati in detto territorio verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva privata, mentre gli abbattimenti effettuati nel territorio di scambio appartenente alla riserva privata verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva di diritto.

La presente regolamentazione è applicabile ai soli *comprendori ricadenti* in un'unica riserva di diritto.

**17.3 Permessi di caccia per agenti venatori**

Gli agenti venatori non possono conseguire permessi annuali nelle riserve della propria zona di servizio. Essi possono essere autorizzati di volta in volta all'effettuazione di singoli abbattimenti dietro rilascio del permesso d'ospite oppure di un permesso settimanale o giornaliero, accom-

pagnato, ove prescritto, dalla relativa autorizzazione speciale. La decisione circa il rilascio agli agenti *venatori* di un'autorizzazione all'abbattimento di singole specie viene presa dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale delle riserve in oggetto. Gli agenti venatori dell'Associazione possono conseguire al più il permesso d'ospite, indifferentemente se in riserve comprese o meno nella rispettiva zona di competenza. Anche a tal riguardo decide l'assemblea generale delle riserve in oggetto.

Successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, all'agente venatorio spetta il riottenimento del permesso annuale di caccia senza la ripetuta corresponsione della quota d'entrata nella riserva in cui già in passato egli lo aveva posseduto, e per la quale ne abbia diritto ai sensi di legge.

Ai sensi del rispetto dei diritti acquisiti, gli agenti venatori dell'Associazione già titolari di permesso annuale o d'ospite in una riserva di diritto conservano il diritto all'ottenimento in quella riserva del permesso d'ospite, il quale conferisce pari diritti venatori rispetto al permesso annuale. La legittimazione si intende per un'unica riserva.

**18****DOVERI DEI TITOLARI DI UN PERMESSO DI CACCIA**

I titolari di un permesso di caccia hanno l'obbligo di osservare il presente regolamento *provinciale sulla caccia*.

Al fine di garantire un disciplinato svolgimento dell'attività venatoria e al fine di non danneggiare l'immagine della comunità venatoria al cospetto della collettività, i titolari di permesso di caccia sono inoltre tenuti espressamente ad attenersi ai seguenti doveri:

- rispettare tutte le disposizioni di legge attinenti le materie caccia, protezione della fauna, protezione del patrimonio animale e vegetale, sicurezza pubblica, armi e munizioni;
- osservare le delibere democraticamente prese – nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento provinciale sulla caccia – dagli organi di gestione venatoria a livello di riserva, di distretto e di provincia;
- non ostacolare o condizionare i guardiacaccia nell'esercizio del loro servizio, evitare nei confronti degli stessi azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione;
- sostenere gli organi gestionali eletti a livello di riserva, di distretto e di provincia, come pure l'Autorità venatoria della Provincia e i funzionari dell'Associazione nell'espletamento dei loro compiti istituzionali; rispettarne le delibere e le iniziative attuate sulla base di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti; evitare nei loro confronti esternazioni e azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione, nonché tutto quanto possa condizionarne il lavoro e l'operato in favore della caccia altoatesina e della tutela faunistica, fermo restando il diritto alla legittima critica.

19

## ORGANI COMPETENTI PER RICORSI – OBIEZIONI

### 19.1

Obiezioni avverso i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento provinciale sulla caccia vanno indirizzate al consiglio direttivo dell'Associazione Cacciatori Alto Adige o alle competenti commissioni dallo stesso designate. Il consiglio direttivo decide in merito a tutti i ricorsi, come pure nei casi di dubbi o di difficoltà interpretative, con esclusione della materia inerente le inosservanze sanzionate in via amministrativa.

Avverso le decisioni del consiglio direttivo dell'Associazione di cui al capoverso precedente, è am-

messo ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

20

## SANZIONI ACCESSORIE

### 20.1

Per i casi di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e per i casi di infrazioni enunciate all'articolo 40-bis della L.P. 14/87, una commissione insediata a cura dell'Associazione (commissione disciplinare) *dispone* la sospensione del permesso *o dei permessi* di caccia.

21

## DISPOSIZIONI FINALI

### 21.1

Il presente regolamento (disposizioni sulla caccia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, L.P. 14/87) sostituisce tutti i precedenti regolamenti provinciali sulla caccia.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 24, L.P. 14/87 e successive modifiche, il presente regolamento viene pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione («Giornale del Cacciatore»).

## Piattaforma dei Criteri per la sospensione del permesso di caccia

La sospensione dei permessi di caccia è regolamentata dall'art. 40-bis della vigente L.P. n. 14/87, ove si legge quanto segue:

### Articolo 40-bis (Sospensione del permesso di caccia)

1. In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero in caso di abbattimento non autorizzato di specie sottoposte alla pianificazione del prelievo ai sensi dell'articolo 27, l'Associazione dispone nei confronti del cacciatore, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale, la sospensione del permesso an-

nuale o d'ospite per un periodo da quattro mesi fino a quattro anni, secondo la gravità dell'infrazione.

2. Per la violazione della disciplina venatoria non contemplata nel comma 1 nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di tutela degli animali, l'Associazione, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale, può sospendere il permesso di caccia, anche relativamente a singole specie cacciabili, per un periodo da un mese fino a due anni.

3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

### 1. Violazioni ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, LP n. 14/87

#### 1.1 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia con mezzi proibiti:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di sei mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sei a sedici mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di sette mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

#### 1.2 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia senza la prescritta copertura assicurativa:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di un anno
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattordici mesi a due anni
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattordici mesi

- in caso di recidiva specifica: sospensione di tre anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di tre anni e mezzo.

#### 1.3 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia senza permesso di caccia:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di sei mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sei a sedici mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di sette mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

#### 1.4 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia in periodo di divieto generale:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di un anno
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattordici mesi a due anni
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattordici mesi

- in caso di recidiva specifica: sospensione di tre anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di tre anni e mezzo

#### 1.5 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia in periodo di divieto giornaliero:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da 5 a sedici mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

#### 1.6 Violazioni in relazione all'esercizio della caccia in zone di divieto:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da cinque a sedici mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi



- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

### 1.7 Violazioni in relazione all'abbattimento di specie non cacciabili:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di un anno
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattordici mesi a due anni.
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di due anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di tre anni

### 1.8 Violazioni in relazione all'abbattimento non autorizzato di specie sottoposte a pianificazione dei prelievi:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da cinque mesi a un anno
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

### 1.9 Esercizio della caccia senza porto di fucile uso caccia valido (ad esempio in quanto scaduto):

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di sei mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sette mesi a due anni
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di due anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di tre anni

### 1.10 Uccisione, cattura, detenzione e commercio di/con specie protette:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di un anno
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sedici mesi a due anni
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di due anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di tre anni

## 2. Violazioni ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 LP n. 14/87

### 2.1 Violazioni in relazione alla denuncia / alla omessa denuncia di colpi sparati:

- qualora si tratti della prima violazione di tal ge-

nera, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di due mesi.

- in caso di denuncia incompleta o errata: sospensione di tre mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da tre a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

### 2.2 Omessa presentazione al controllo visivo di ungulati abbattuti o di capi abbattuti appartenenti ad altre specie per le quali sia prescritto il controllo visivo:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di tre mesi
- presentazione al controllo visivo di capi manipolati: sospensione di cinque mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni

### 2.3 False dichiarazioni relativamente ad abbattimenti di ungulati o di altre specie

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da cinque mesi a un anno
- in caso di recidiva generica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di due anni
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni e mezzo

### 2.4 Abbattimento, dovuto a svista, di una femmina di cervo o capriolo conduttrice o in stato gravido avanzato, antecedentemente al 1° agosto e rispettivamente al 1° settembre

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: nessuna sospensione, bensì richiamo scritto / comunicazione scritta (vedasi anche il punto 2.5)
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.5 Abbattimenti errati imputabili a circostanze sfortunate

Qualora la denuncia dell'abbattimento sia avvenuta nei tempi prescritti, il capo sia stato regolarmente sottoposto al controllo visivo, la ricerca – se necessaria – sia stata tempestivamente avviata, e non sia inoltre stata operata sul capo abbattuto al-

cuna manipolazione, né si sia tentato di alterare artificialmente i fatti, le pratiche inerenti gli abbattimenti dovuti a svista, di cui al punto 2.4, vengono archiviate ove la violazione sia manifestamente imputabile a circostanze sfortunate.

### 2.6 Omessa barratura del calendario di controllo o omessa registrazione sul calendario di controllo:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: nessuna sospensione, bensì richiamo scritto / comunicazione scritta
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da due a quattro mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di tre mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.7 Omessa riconsegna del calendario di controllo:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: nessuna sospensione, bensì richiamo scritto / comunicazione scritta
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da due a quattro mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di tre mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.8 Omessa presentazione del trofeo alla commissione per la valutazione dei trofei e/o alla mostra dei trofei:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di cinque mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sei mesi a un anno
- in caso di recidiva generica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di quattordici mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sedici mesi

### 2.9 Presentazione di trofei non trattati a regola d'arte alla commissione per la valutazione dei trofei e/o alla mostra dei trofei:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di due mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da tre a cinque mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sei mesi

### 2.10 Omessa presentazione della mandibola sinistra alla commissione per la valutazione dei trofei e/o alla mostra dei trofei:

- qualora si tratti della prima violazione di tal ge-



nere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di due mesi

- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da tre a cinque mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sei mesi

### 2.11 Presentazione di trofei già marcati o di mandibole sinistre già marcate alla commissione per la valutazione dei trofei e/o alla mostra dei trofei:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di due mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da cinque a sette mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di quattordici mesi

### 2.12 Cani vaganti o non sorvegliati di proprietà di cacciatori:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: nessuna sospensione, bensì richiamo scritto / comunicazione scritta
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da due a tre mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sei mesi

### 2.13 Violazioni di legge concernenti la pubblica sicurezza:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di tre mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro mesi a un anno
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.14 Violazione delle normative di protezione animale:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di tre mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro mesi a un anno
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.15 Ricerca di selvaggina ferita non eseguita come prescritto/non scrupolosa:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di quattordici mesi

### 2.16 Opposizione del rifiuto in caso di controlli da parte di agenti venatori:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di cinque mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da cinque a sette mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sedici mesi

### 2.17 Esercizio della caccia senza avere versato la tassa di concessione:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: nessuna sospensione, bensì richiamo scritto / comunicazione scritta
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da due a quattro mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di tre mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di sei mesi

### 2.18 Esercizio della caccia al camoscio senza affiancamento dell'accompagnatore al camoscio:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di quattro mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di due anni
- qualora il trasgressore sia egli stesso accompagnatore al camoscio, il tesserino di accompagnamento gli verrà sospeso per il medesimo periodo di tempo

### 2.19 Detenzione di animali selvatici in recinti senza autorizzazione:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di due mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da tre a cinque mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.20 Violazione delle norme generali di etica venatoria (distanza di tiro eccessiva, calibri non appropriati, selvaggina indirizzata nella propria riserva dalla riserva confinante etc.):

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di tre mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a sei mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di quattro mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.21 Esercizio della caccia a selvaggina sottoposta a pianificazione dei prelievi senza il prescritto accompagnamento durante il primo anno successivo al rilascio del primo permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di tre mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da quattro a cinque mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di cinque mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sei mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione di un anno

### 2.22 Dichiarazioni o registrazioni scritte non veritiere effettuate nelle proprie funzioni gestionali, ovvero nel ruolo di rettore, membro di direttivo o persona incaricata:

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione di sei mesi
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione da sette a sedici mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione di un anno
- in caso di recidiva specifica: sospensione di sedici mesi
- in caso di recidiva reiterata: sospensione da sedici mesi a due anni

### 2.23 Dichiarazioni non veritiere in relazione ad accompagnamenti alla caccia al camoscio (i provvedimenti saranno adottati a partire dal 1° agosto e applicati al periodo di caccia al camoscio):

- qualora si tratti della prima violazione di tal genere, non sia data recidiva e non vi siano elementi aggravanti: sospensione del tesserino di accompagnamento al camoscio per quattro mesi e mezzo
- qualora esistano elementi aggravanti (a seconda della gravità): sospensione del tesserino di accompagnamento al camoscio da cinque a sette mesi
- in caso di recidiva generica: sospensione del tesserino di accompagnamento al camoscio per sei mesi
- in caso di recidiva specifica: sospensione del tesserino di accompagnamento al camoscio per nove mesi

